



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO



La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Laura	DAL ZUFFO	Cons. Relatore
Vincenzo	GIARDINO	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

sul procedimento originato da reclamo ex art. 40 R.G.S. FIS I iscritto al n. 2024/0007 promosso

DA

Avv. MARCO COZZI, nato a Milano (MI), il 26.05.1962, Cod. Tess. 10878, rappresentato dall'avv. Maria Laura Guardamagna e dall'avv. Fabio Iudica

Reclamante

CONTRO

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, rappresentata dal Procuratore Federale avv. Stefania Cappa e dal Sostituto Procuratore Federale avv. Simone Di Leginio

Resistente

per la riforma della decisione n. 009/2024 pronunciata dal Tribunale Federale in data 18.12.2024, resa tra le parti, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S., la quale ha statuito quanto segue:

“ritiene il tesserato COZZI Marco responsabile della violazione degli artt. 6, c. 3 dello

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee)

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni

Statuto F.I.S.I e 2, 10 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. e concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 60 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI gli applica la sanzione della ammonizione semplice di cui all'art. 55 al punto C) lettera a) del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I."

Visto il reclamo promosso dall'avv. Marco Cozzi in persona del difensore nominato avv. Maria Laura Guardamagna in data 03.01.2025 (Prot. n. 2025/004) ed i relativi allegati;

viste le memorie depositate dalle Parti entro il termine del 12.02.2025, ore 12.00;

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza collegiale del 18.02.2025 il Consigliere avv. Laura Dal Zuffo.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'atto di incolpazione del 15 novembre 2024, con cui la Procura Federale deferiva davanti al Tribunale il tesserato avv. Marco Cozzi in ordine alla violazione degli artt. 6, terzo comma, dello Statuto FISI, 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI per avere "*nell'esercizio del mandato difensivo espletato nell'interesse del sig. P.A., (...) deliberatamente ignorato le posizioni da lui rivestite all'interno dell'ordinamento sportivo e, più precisamente in FISI e FIS, ponendosi così in conflitto di interessi (...)*".

Il Tribunale Federale si riuniva all'udienza del 18 dicembre 2024 per la trattazione. In tale occasione, alla presenza del Procuratore Federale e dei difensori di parte reclamante, il giudice di prime cure, risolte le questioni preliminari, decideva sul procedimento, così statuendo:

"ritiene il tesserato COZZI Marco responsabile della violazione degli artt. 6, c. 3 dello Statuto F.I.S.I e 2, 10 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. e, concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 60 comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, gli applica la sanzione della ammonizione semplice di cui all'art. 55 al punto C) lettera a) del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I."

Successivamente, il 3 gennaio 2025, l'avv. Marco Cozzi presentava rituale reclamo (Prot. n. 2025/004) chiedendo la propria assoluzione in riforma della Decisione del Tribunale Federale FISI n. 009/2024. Tra i motivi di censura della pronuncia del giudice di prime cure, parte reclamante ha contestato l'erronea valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi, non considerando che l'incarico difensivo dell'Avv. Cozzi si era svolto fuori dalla stagione sportiva e si era interrotto per sua rinuncia. Ancora, parte

reclamante ha ritenuto la pronuncia del Tribunale Federale repressibile per non aver considerato le garanzie offerte dal regolamento FISI e FIS ai fini di scongiurare un eventuale conflitto di interessi, come, tra gli altri, l'obbligo di astensione e il sistema decisionale collegiale, che escludono qualsiasi influenza indebita.

In data 28 gennaio 2025 è giunta la memoria difensiva della Procura Federale (Prot. n. 2025/105), in persona dell'avv. Stefania Cappa, la quale ha chiesto il rigetto del reclamo avanzato dall'avv. Marco Cozzi e la conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale.

In data 18 febbraio 2025 si è tenuta l'udienza innanzi a codesta Corte Federale.

L'udienza ha avuto luogo in presenza del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, del Sostituto Procuratore Federale avv. Simone Di Leginio, nonché dei difensori di Parte reclamante indicati in epigrafe.

Dopo la relazione del Consigliere Relatore avv. Laura Dal Zuffo, il Presidente avv. Daniele Portinaro ha invitato le Parti alla discussione, la quale è stata approfondita ed esaustiva, connotata altresì da frequenti richiami ai contenuti degli atti già depositati in corso di causa.

A seguito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di Consiglio. Quindi, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Federale di Appello ritiene che la decisione assunta dal Tribunale Federale debba essere confermata.

Dagli atti e documenti di causa emerge che Marco Cozzi oltre a svolgere la professione di avvocato è tesserato F.I.S.I. e riveste, in ambito federale, la carica di Giudice nazionale e quella di Delegato F.I.S.

Nel corso della propria carriera professionale, l'odierno reclamante ha assunto l'incarico difensivo di altro tesserato F.I.S.I., il sig. P.A., Tecnico S.T.F., difendendolo dapprima nel giudizio instaurato innanzi a codesta Corte Federale e, successivamente, con la sottoscrizione del Ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del CONI.

Secondo la decisione di primo grado, l'avv. Cozzi assumendo ed esercitando il mandato difensivo nell'interesse del tesserato P.A., si sarebbe posto in una situazione di conflitto di interessi – anche solo apparente - con l'ordinamento sportivo.

Ebbene, questa Corte Federale ritiene necessario muovere dal dettato normativo che involge la violazione disciplinare ascritta all'odierno reclamante.

L'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento del CONI – “Prevenzione dei conflitti di interesse” – stabilisce che: *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”*.

La disposizione in parola è adeguatamente chiara e non consente equivoci con riguardo sia ai soggetti destinatari del precetto normativo (*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo*) sia all’obbligo agli stessi imposto a tutela dell’interesse sportivo (*prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo*).

Da tali premesse discendono le considerazioni di seguito esposte in ordine all’infondatezza del Reclamo.

In via preliminare, è opportuno affrontare l’argomentazione esposta nelle premesse dell’atto di impugnazione, con cui l’avv. Cozzi sostiene che la questione afferente al “conflitto di interessi” sarebbe già stata affrontata ed esclusa nel procedimento che ha coinvolto il sig. P.A., allorquando codesta Corte Federale ha omesso di esprimersi sui rilievi esposti dalla Procura Federale che aveva già sottolineato – in quella sede - la duplice funzione di avvocato e di Giudice di Gara svolta dal reclamante.

A giudizio di questo Collegio l’argomentazione risulta inconferente e irrilevante poiché si riferisce ad una questione estranea rispetto all’oggetto del procedimento in allora esaminato dalla Corte Federale ed il cui mancato scrutinio, comunque, non escludeva la possibilità per la Procura Federale di agire a tutela dell’ordinamento sportivo esercitando l’azione disciplinare avverso il comportamento assunto dall’avv. Cozzi.

A ben vedere, peraltro, il rilievo esposto dalla Procura Federale nel corso del procedimento instaurato contro il sig. P.A. attesta che l’avv. Cozzi era fin d’allora (in data 4.6.2024) stato reso edotto dell’irregolarità della sua condotta e, nonostante ciò, aveva ritenuto di proseguire nell’esecuzione del mandato difensivo peraltro effettivamente rinunciato solo dopo l’avvio delle indagini da parte della Procura federale.

Priva di fondamento risulta altresì l’eccezione preliminare sollevata dal ricorrente secondo cui la Procura federale avrebbe basato la contestazione sul parere reso dalla Commissione Federale di Garanzia F.I.S.I. sul punto. Anzitutto, è documentale che l’attività della Procura federale sia stata più ampia ed ulteriore e non si sia fondata esclusivamente sul parere della predetta Commissione il cui valore è stato consultivo

e non vincolante.

Venendo ora al merito delle censure sollevate nel Reclamo, con il primo motivo di impugnazione il reclamante contesta la decisione del Tribunale Federale per aver omesso di considerare che l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico difensivo al di fuori della stagione sportiva, unitamente alla cessazione del rapporto professionale intervenuta per rinuncia al mandato, avrebbero eliminato ogni possibile conflitto, anche apparente, con l'interesse sportivo.

La censura non merita accoglimento.

Ed invero, come affermato dell'organo di primo grado, l'assunzione e l'esercizio dell'incarico difensivo da parte dell'avv. Cozzi in favore del sig. P.A. ed il conseguente rapporto fiduciario venutosi a creare tra le parti, rappresentano situazioni idonee a determinare possibili dubbi nei terzi circa l'imparzialità di giudizio del primo, quale Giudice di Gara, nell'ambito delle competizioni in cui partecipi anche il secondo, con i propri atleti, quale Tecnico S.T.F.

Il conflitto di interessi – anche solo apparente – rappresentato nel caso che ci occupa dai (possibili) dubbi poc'anzi delineati prescinde dal periodo in cui è stato svolto l'incarico professionale così come dalle modalità con cui lo stesso è cessato, poiché sorge con l'assunzione e l'adempimento del mandato difensivo e permane fino alla cessazione dei ruoli rivestiti in ambito federale.

A ciò si aggiunga che il precetto normativo previsto dall'art. 10 del Codice di Comportamento del CONI individua quali destinatari *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo”*.

Nel caso oggetto del presente scrutinio, l'imposizione comportamentale trova quindi il proprio addentellato applicativo nel tesseramento dell'avv. Cozzi, atto che consente al reclamante di far parte del mondo sportivo aderendo alle regole che lo governano e che risulta svincolato, quanto alla durata e agli effetti, dall'assunzione di un incarico legale sia dalla cessazione dello stesso sia dal periodo effettivo in cui si svolgono le competizioni sciistiche a cui prende parte.

In ogni caso, vi è poi da considerare che l'art. 10 del Codice di Comportamento del CONI impone una condotta di carattere preventivo, con la conseguenza che la violazione della disposizione prescinde dalla sussistenza di un impatto concreto della condotta sull'attività agonistica e sul regolare svolgimento delle gare.

Con il secondo motivo, l'avv. Cozzi lamenta che il Tribunale Federale non avrebbe considerato adeguatamente i meccanismi previsti dai Regolamenti FISJ e FIS, quali le

dichiarazioni di trasparenza, l'obbligo di astensione, il sistema di voto collegiale e i reclami esperibili avverso le decisioni assunte dalla Giuria di Gara, che escluderebbero in *nuce* qualsiasi influenza indebita anche potenziale.

Anche tale censura è infondata.

Ancora una volta è necessario richiamare il tenore letterale e la *ratio* sottesa alla disposizione di cui all'art. 10 del Codice di Comportamento del CONI che impone ai tesserati di "*prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo*".

La piana lettura della norma consente di affermare che l'obbligo imposto ai tesserati richiede di assumere una condotta atta a rifuggire *ex ante* l'insorgere di circostanze che si pongono, anche solo potenzialmente, in contrasto con l'interesse sportivo.

Di converso, gli strumenti previsti dalla normativa federale nazionale ed internazionale richiamati dalla parte reclamante presuppongono l'esistenza di una situazione – anche apparente – di conflitto e scongiurano che detta interferenza possa ledere, in concreto, il predetto interesse sportivo.

In altri termini, qualora l'avv. Cozzi si trovasse a giudicare una competizione a cui partecipa anche il sig. P.A. con i propri atleti potrà (*rectius* dovrà) senz'altro manifestare l'esistenza del potenziale conflitto di interessi ed astenersi dal voto in seno alla giuria (in astratto, comunque, non determinante stante la collegialità dell'organo decisionale) ma ciò non elimina né affievolisce la trasgressione della norma comportamentale che gli imponeva, in qualità di tesserato, di prevenire la genesi del conflitto.

Irrilevante si rivela poi, ai fini della presente decisione, l'art. 10 del Regolamento Giudici di Gara (secondo cui : "*Le mansioni di giudice sono incompatibili con le sotto elencate cariche federali centrali e periferiche; pertanto, non possono essere designati alle gare per tutta la durata della loro carica: 1) Presidente della Federazione 2) Consiglieri federali 3) Presidenti dei Comitati Regionali limitatamente alle gare organizzate dalle Società del proprio Comitato 4) Giudici di gara tesserati per la Società organizzatrice (Solo per il ruolo di DT)*") richiamato dall'avv. Cozzi per sostenere che l'assunzione dell'incarico difensivo non risulterebbe strettamente incompatibile con il ruolo di Giudice di Gara.

A tal riguardo, giova rammentare che i Principi che improntano e connotano il Codice di Comportamento del CONI enunciano precetti fondamentali ed immanenti per l'intero sistema sportivo che operano anche in via integrativa rispetto alla normativa federale.

Detti principi devono essere rispettati da tutti i soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo tra cui rientrano, indubbiamente, anche i Giudici di Gara come previsto dagli artt. 3, comma 7, e 6, comma 3, dello Statuto federale.

La condotta posta in essere dall'avv. Cozzi integra, dunque, la violazione del Principio di Prevenzione dei conflitti di interesse previsto dall'art. 10 del Codice di Comportamento del CONI.

Ciò posto, le conseguenze di tale violazione sono disciplinate dalla normativa sportiva sia di carattere endo-federale sia di carattere eso-federale.

Quanto alla normativa endo-federale si richiama l'art. 6, comma 3, dello Statuto F.I.S.I. che impone ai tesserati l'obbligo di *"osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, ivi compreso il Codice di Comportamento Sportivo..."*, pena l'irrogazione di *"sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di Giustizia"*.

Quanto, invece, alla normativa eso-federale si richiama lo stesso Codice di Comportamento del CONI nelle cui Premesse viene rimarcato che tutti i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi ivi fissati, la cui violazione *"costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni"*.

Pertanto, non può essere accolta anche la richiesta di "tenuità del fatto" perché la condotta assunta dall'avv. Cozzi in violazione del Principio stabilito dall'art. 10 del Codice di Comportamento del CONI non può essere considerata, stante il contenuto delle disposizioni innanzi richiamate, alla stregua di una trasgressione disciplinare di minimo disvalore esente da sanzione.

Da ultimo e per completezza, questa Corte intende affrontare l'asserzione, benché non sfociata in istanze precise financo di ricusazione, esposta dalla difesa del reclamante nell'udienza del 18.02.2025, secondo cui anche l'odierno Collegio sarebbe "passibile" di potenziale conflitto di interessi laddove due dei suoi componenti hanno giudicato anche il procedimento che ha coinvolto il sig. P.A. e da cui scaturisce quello qui in esame.

Sul punto, si osserva che l'ordinamento federale non impone alcun divieto ai componenti degli organi di giustizia sportiva di giudicare due distinte controversie, seppur apparentemente in rapporto di dipendenza l'una dall'altra.

Si tratta, in ogni caso, di giudizi differenti in cui la Corte Federale ha giudicato - oggi come allora - nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, autonomia e riservatezza previsti dall'art. 4, commi 3 e 5, del Regolamento di Giustizia FISL.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

definitivamente pronunciando, nel procedimento FIS/2024/0007

- ritenuta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, **respinge** il reclamo proposto dall'avv. Marco Cozzi ex art. 40 RGS FIS avverso la sentenza n. 009/2024 pronunciata dal Tribunale Federale in data 18 dicembre 2024, resa tra le parti, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S., che, per l'effetto si conferma integralmente;
- **compensa** tra le Parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2025

Avv. Daniele Portinaro

Avv. Laura Dal Zuffo

Avv. Vincenzo Giardino

Firmato digitalmente da:
Daniele Luciano Portinaro
Data: 27/02/2025 11:46:37



VINCENZO
GIARDINO
27.02.2025
10:01:10
GMT+01:00



Dal Zuffo Laura
Avvocato
27.02.2025
12:27:16
GMT+02:00